

Il boss barcellonese Rao autorizzato a visitare la madre anziana e malata

Nuccio Anselmo Messina. Si chiama “permesso di necessità”. Ed è quello di cui ha usufruito il boss mafioso barcellonese 63enne, originario di Castoreale, Giovanni Rao, attualmente detenuto in regime di “41 bis” nel carcere de L’Aquila, per recarsi in visita alla propria anziana madre, che è gravemente malata, in una casa di riposo a Barcellona Pozzo di Gotto. Un’ora di tempo per stare al suo capezzale, escluso ovviamente il periodo per gli spostamenti con la scorta dal carcere fino a Barcellona e ritorno. Il provvedimento autorizzativo - ed è una questione giuridica interessante -, è stato deciso dal magistrato di Sorveglianza de L’Aquila, dopo un’ordinanza di rigetto dell’appello proposto dalla Procura, adottata dal Tribunale di sorveglianza dello stesso distretto giudiziario. Una analoga istanza del boss, che era stata presentata da uno dei suoi legali, l’avvocato Franco Scattareggia, era stata poi rigettata dalla Corte d’appello di Messina, in qualità di giudice che procedeva per la pendenza di un altro procedimento nei confronti di Rao. Nel frattempo però, essendo divenuta definitiva la posizione carceraria di Rao, perché in pratica la Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto in relazione a quello specifico procedimento, ne è conseguita la cosiddetta “esclusiva competenza” a decidere della magistratura di Sorveglianza. E quindi, essendosi già favorevolmente pronunciata sull’argomento proprio la magistratura di Sorveglianza, questo incastro di provvedimenti ha consentito a Rao di usufruire del “permesso di necessità”. Con la conseguenza che il boss ha potuto far visita alla propria madre a Barcellona, superscortato dagli agenti di polizia penitenziaria da L’Aquila fino in Sicilia. A questo viaggio del boss, nei vari stadi delle decisioni giudiziarie che si sono succedute tra L’Aquila e Messina, avevano dato parere contrario sia la Dna nazionale che la Direzione distrettuale antimafia di Messina, «in considerazione del profilo criminale e della pericolosità del Rao, esponente di vertice della famiglia mafiosa dei Barcellonesi, ancora attualmente operante sul territorio, con conseguente rischio per la sicurezza del rientro del Rao nel paese di origine». Ma c’è un’altra questione giuridica posta dall’avvocato Franco Scattareggia sempre per conto di Rao che è molto interessante per i profili giuridici che può avere sul piano nazionale, tenuto conto del dibattito sempre aperto e delle tante polemiche ancora in corso in materia di trattamento penitenziario e della grave carenza di risorse in questo ambito. Si tratta di una interessante ordinanza sempre del magistrato di Sorveglianza de L’Aquila, che ha accolto il reclamo depositato dal legale del detenuto, per il sostanziale “silenzio” dall’amministrazione penitenziaria sul ricorso amministrativo proposto dal boss Rao, il quale chiedeva di essere sottoposto ad una adeguata attività di osservazione scientifica collegiale della personalità in maniera costante, tendente a proporre un idoneo programma di reinserimento. Nel reclamo l’avvocato Scattareggia ha sottolineato la cosiddetta “natura non ostativa” del regime carcerario differenziato “ex 41 bis” rispetto al trattamento penitenziario che presuppone, in chiave rieducativa, la concreta e continuativa attività di osservazione scientifica collegiale

della personalità del condannato, valendo questi principi per tutti i detenuti ed internati, ivi compresi quelli sottoposti al regime ex art. 41 bis. Come del resto ha anche affermato - ha spiegato nel reclamo il legale -, la Corte Costituzionale, che ha ritenuto in particolare come il regime speciale “non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall’art. 13 dell’Ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall’art. 27 dello stesso Ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee a impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare”. E il magistrato di Sorveglianza de L’Aquila chiamato in causa, una volta che ha preso atto della “sporadicità” dei colloqui con gli operatori dall’amministrazione penitenziaria, come risulta da una nota che è agli atti - in cui si segnalavano comunque le gravi criticità a cui deve fare fronte l’amministrazione penitenziaria a causa della cronica carenza di personale -, ha accolto il reclamo del boss barcellonese. Affermando, tra l’altro, che i principi in materia di osservazione e trattamento ai fini di individuare e predisporre un idoneo programma di rieducazione e reinserimento “i quali discendono dal superiore canone costituzionale relativo alla necessità che la pena abbia fini rieducativi ex art. 27 Cost., debbano applicarsi anche ai detenuti ristretti in regime ex art. 41 bis O.P.”.

Nuccio Anselmo